COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ZUGNO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli (*Approvata dal Senato*) (1011) 5

PRESIDENTE 5, 6, 7

CESARONI 6

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 7

FRAU, *Relatore* 6, 7

SPINELLI 7

Votazione segreta:

PRESIDENTE 7

La seduta comincia alle 9,30.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge: senatori Zugno ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli *(Approvata dal Senato)* (1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Zugno, Martinelli, Segnana, De Marzi, Scardaccione, Noè e Tanga: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli ».

Comunico che la IV Commissione, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ci ha trasmesso la seguente decisione:

« La Commissione, considerata l'inammissibilità di una interpretazione autentica da parte del legislatore di un " combinato disposto " di una legge e di un decreto ministeriale, osserva che il testo approvato dal Se-

nato non consentirebbe di superare eventuali incertezze circa la possibilità di una estensione retroattiva, ad opera dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, dell'applicazione dell'articolo 8 del regio decreto-legèe 29 luglio 1927, n. 1509. Rileva inoltre che il riferimento ai prodotti " zootecnici " nell'ultima parte del progetto di legge non appare giustificato, dato che il punto 3) dell'articolo 2 del citato decreto-legge concerne esclusivamente i prodotti agricoli.

La Commissione delibera pertanto di esprimere parere favorevole condizionatamente alla sostituzione delle parole da " previsto dal combinato disposto " sino a " decreto-legge predetto " con " previsto dall'articolo 8 del citato decreto-legge ". Conseguentemente converrebbe aggiungere un secondo comma così formulato: " La disposizione prevista nel precedente comma, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 ".

La Commissione suggerisce inoltre di sopprimere le parole " e zootecnici " che figurano nell'ultima frase dell'articolo unico ».

L'onorevole Frau ha facoltà di svolgere la relazione.

FRAU, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che l'articolo unico della proposta di legge al nostro esame si prefigge di risolvere, riguarda nella sostanza (come viene evidenziato anche dalla relazione che accompagna il testo trasmessoci dal Senato) il credito agli agricoltori, e soprattutto le garanzie che per esso devono essere date, sia in via diretta, da coloro che beneficiano del mutuo, sia in via indiretta, dal fondo interbancario, istituito allo scopo di fornire una garanzia suppletiva agli istituti mutuanti, in caso di carenza della garanzia primaria.

La motivazione della presente proposta di legge consiste nel fatto che sia in sede bancaria (Banca d'Italia, ecc.) sia in altre sedi sono state sollevate obiezioni circa la possibilità di intervento del fondo interbancario di garanzia sia a favore di cooperative, sia nei casi in cui non siano state esperite direttamente tutte le procedure occorrenti – come talvolta accade – su alcuni beni che vengono proposti quali garanzie primarie. Per una corretta conoscenza del problema, occorre ricordare che l'articolo 2 del decreto-legge n. 1509 del 1927 dice che sono operazioni di credito agrario di esercizio i prestiti per la conduzione di aziende agrarie, per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli, come pure i prestiti per l'acquisto di bestiame, di macchinari, attrezzi agricoli, ecc.

Successivamente, il « piano verde » aveva ampliato la portata della prima legge, che prevedeva la concessione di prestiti soltanto per lunghi periodi, e quindi aveva esteso la possibilità di concessione dei beneficî e l'intervento del fondo interbancario anche per i mutui di gestione. A questo punto sorge il problema di evitare che la mancanza di garanzie, sia in sede primaria, sia in quella di ulteriore garanzia da parte del fondo interbancario, porti le banche a ridurre al minimo la concessione di mutui agli agricoltori e ai coltivatori, venendo quindi a bloccare il meccanismo della legge e a vanificarne lo spirito, che è proprio quello di favorire la concessione di mutui anche e soprattutto per le attività di natura più ordinaria, mutui che vengono denominati « di esercizio ».

Riferendomi alle osservazioni avanzate dalla IV Commissione, nell'espressione del suo parere, devo dire che esse, da un punto di vista formale, mi sembrano fondate, in quanto, effettivamente, il fatto di esprimere un'interpretazione autentica circa un « combinato disposto » di una legge e di un decreto ministeriale può sollevare qualche dubbio.

Del resto, mi pare che il valore politico di questa norma consista nel facilitare al massimo la possibilità di concessione di mutui a piccoli agricoltori che non dispongano di sufficienti garanzie da prestare all'ente mutuante e nel mettere finalmente in moto il meccanismo del fondo di garanzia interbancario che è praticamente inoperante e che, tra l'altro, dispone dei mezzi per poter intervenire a sostegno degli istituti che vengono facilitati nella concessione dei mutui.

Mi permetto, concludendo, di suggerire alla Commissione, pur con la dovuta attenzione alle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, di procedere sollecitamente all'approvazione del provvedimento in esame, dato il maggior rilievo che l'aspetto sostanziale di questo riveste rispetto all'aspetto formale. Infatti, qualora al testo fossero apportate delle modifiche, con conseguente rinvio al Senato, il processo di liberalizzazione di questo importante settore subirebbe un ulteriore e grave ritardo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. In linea di massima sono favorevole all'approvazione del provvedimento di legge in esame, anche per le considera-

zioni svolte dal relatore nell'ultima parte del suo intervento. Indubbiamente, il problema sollevato dalla Commissione giustizia esiste, ma a mio giudizio attualmente non può essere risolto. Infatti, la legge sul credito agrario risale al 1927; da allora sono trascorsi diversi decenni e le condizioni della nostra agricoltura sono ovviamente cambiate. Ora, il problema è stato sollevato principalmente in relazione alle maggiori difficoltà che si frapponevano alla concessione dei crediti di esercizio alle cooperative che non dispongono di beni immobili o di quelle garanzie primarie che, in alcuni casi, possono essere offerte dai coltivatori diretti o dai grandi proprietari. Per cui, pur riconoscendo la necessità di una revisione generale di questo settore, io ritengo che per il momento non possiamo andare oltre una interpretazione che consenta di sbloccare, almeno in parte, le pratiche, i crediti attualmente richiesti.

Desidererei infine invitare il Governo a ribadire gli impegni assunti in sede di discussione al Senato. Concludendo, esprimo quindi parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato, sollecitando peraltro il Governo a porre allo studio quanto prima una integrale riforma della legislazione relativa al credito agrario di esercizio, di trasformazione e di miglioramento, con particolare riguardo alle garanzie, al tasso di interesse, al problema della disponibilità dei fondi che, a mio giudizio, è il più importante. Sono inoltre convinto che il tasso di interesse, tuttora molto elevato, rappresenti una grave remora alla richiesta di crediti. Infine, il Governo dovrebbe impartire chiare e tassative disposizioni agli istituti di credito affinché non vengano frapposti ostacoli alla concessione di crediti di esercizio ai coltivatori ed alle cooperative.

Con queste considerazioni, e con l'auspicio di essere presto chiamati ad esaminare un progetto di radicale riforma del settore, ribadiamo il nostro voto favorevole alla proposta di legge in esame.

SPINELLI. Condivido le osservazioni dell'onorevole Cesaroni in merito alla necessità di una radicale riforma del settore e concordo con l'onorevole Frau sulla fondatezza, dal punto di vista formale, dei rilievi formulati dalla Commissione giustizia e sulla esistenza in una situazione che, a causa dei ritardi subiti dalla nostra produzione legislativa per lo scioglimento delle Camere, chiede ancora di essere sbloccata. Pertanto, sollecitando un discorso di carattere generale su questo importante tema, annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRAU, *Relatore*. Condivido le osservazioni svolte dai colleghi nel corso del dibattito e rinnovo l'invito all'approvazione del provvedimento.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con le osservazioni del relatore e ribadisco la posizione assunta dal Governo in sede di approvazione del testo presso il Senato, alla quale l'onorevole Cesaroni ha fatto esplicito riferimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori riconosciute, che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 del citato decreto-legge e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928, n. 27 - contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale privilegio si estende a tutti i prodotti agricoli e zootecnici depositati in impianti e magazzini di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori legalmente riconosciute anche se ubicati fuori delle aziende dei soci. Tale privilegio non si estende però ai prodotti agricoli e zootecnici di cui al successivo punto 3) dello stesso articolo 2 del ricordato decreto-legge.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge: Senatore ZUGNO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli » (*Approvata dal Senato*) (1011):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Borghi, Buzzoni, Castellucci, Cirillo, Dal Sasso, Frau, Giovannini, La Marca, Malfatti, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pascariello, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Raffaelli, Rende, Sanza, Sboarina, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO